



# UNIONE DI COMUNI LOMBARDA CIMBERGO PASPARDO

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

NUMERO 2 DEL 23.01.2023

***NOMINA DEL DOTT. MATTEO TONSI A RESPONSABILE DELLE AREE  
ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICA, AMMINISTRATIVA E PERSONALE  
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA CIMBERGO PASPARDO***

### IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

**RICHIAMATO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare;

- l'art.50, comma 10, che demanda al Sindaco la nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi comunali e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art.107 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art.109 che stabilisce come gli incarichi dirigenziali e quelli di Responsabile degli uffici e dei servizi comunali sono conferiti con provvedimento motivato e secondo criteri di competenza professionale;

**CONSIDERATO che:**

- allo stato attuale l'Unione non dispone di alcuna unità di personale dipendente o con altra forma giuridica di collaborazione, né, tantomeno, di figure con qualifica dirigenziale, per le proprie attività avvalendosi esclusivamente di limitate prestazioni rese da parte di talune unità di personale dipendente dei Comuni membri;
- tale situazione condiziona in maniera rilevante l'articolazione e la contingente situazione organizzativa e funzionale delle Aree dell'Unione;
- al fine di garantire l'attuazione del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle di gestione, si rende comunque opportuno provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi secondo criteri di competenza professionale posti in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo dell'Ente;

**VISTO** l'art.4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, il quale stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ed ai dirigenti spetta invece l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

**ATTESO** che le responsabilità gestionali di cui all'art.107 del D.Lgs n.267/2000, corrispondenti alle funzioni dirigenziali, sono connesse al livello funzionale più alto nella struttura organizzativa dell'Ente e sono conferibili ai responsabili degli Uffici e dei Servizi collocati alla direzione degli accorpamenti di massima dimensione;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art.97 comma 4 lett. d), possono essere attribuite - a seguito di provvedimento motivato del Sindaco - ai responsabili degli uffici e dei Servizi, ovvero al Segretario dell'Ente;

**VISTO** inoltre l'art.15 del CCNL del 22.01.2004 a norma del quale *“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, il responsabile delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999”*;

**ATTESO** che:

- l'art.36 dello Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda Cimbergo Paspardo, da ultimo adottato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 2 del 13.4.2019, prevede che l'Unione si avvale del Segretario Comunale convenzionato dei Comuni di Cimbergo e Paspardo o suo sostituto nominato con Decreto sindacale ai sensi del regolamento Uffici e servizi in caso di motivata necessità;
- l'art.1, co.105 della Legge 7.4.2014, n.56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*, ha apportato modifiche e integrazioni all'art.32 del D.Lgs n.267/2000, fra cui il comma 5-ter che testualmente recita *“Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni”*;

**VISTO** il comma 4 dell'art.15 del CCNL del 22.01.2004 che stabilisce che *“Gli enti stabiliscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzativa, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”*;

**RILEVATO** che gli incarichi relativi alle aree delle posizioni organizzative istituite nel rispetto dei criteri definiti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, possono legittimamente essere conferiti ai dipendenti inquadrati nella categoria D, che risultano incaricati delle funzioni di responsabili degli uffici e dei servizi e di direzione di unità organizzative di particolare complessità;

**PRESO ATTO** del parere reso dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) in materia in data 14 settembre 2015, che testualmente recita *“Nell'intento di rendere più agevole il compito della Unione di Comuni, fornendo al contempo una risposta che rivesta un carattere di generale applicabilità alle concrete situazioni da risolvere, ci sembra utile estrapolare e riassumere dei principi-guida, cui ciascun ente potrà rifarsi per regolare le distinte fattispecie. I preannunciati principi, sono desumibili dalle norme susseguite nella materia d'interesse - avendo sullo sfondo l'obiettivo-cardine perseguito dal legislatore, cioè di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, senza per questo mortificare o ridurre la portata dei principi costituzionali in materia di giusta retribuzione - ma altresì tenendo in debita considerazione gli orientamenti espressi dal Giudice Contabile e il portato della scarsa giurisprudenza amministrativa, la dove fosse intervenuta. La retribuzione dei segretari comunali è informata ai criteri della onnicomprensività e della contrattualizzazione del trattamento economico del pubblico dipendente. Per le descritte ragioni, ogni prestazione lavorativa fornita da detto funzionario nell'ambito del proprio istituzionale rapporto di lavoro, deve essere a questa ultima ricondotta. Parimenti andrà dallo stesso espletata ogni ulteriore funzione “impostagli” dal legislatore con specifiche norme (vedi per es: la ricordata norma dell'art. 32 comma 5-ter del TUEL). Costituiscono eccezioni al principio, tutti quegli incarichi gestionali, esercitati al di fuori del proprio rapporto di lavoro, resi a favore di distinti soggetti pubblici, anche sovramunicipali, non riconducibili alla disciplina contrattuale di lavoro della categoria professionale di appartenenza. Di conseguenza, il Segretario comunale di uno dei comuni facenti parte della Unione, chiamato dal suo Presidente a svolgere le funzioni di Segretario della stessa Unione, dovrà svolgere dette funzioni, in ossequio del già citato dispositivo legislativo c.d. “Delrio”, senza alcun aggravio di spesa per l'ente sovramunicipale che se ne avvale. Occorre altresì rimarcare che le funzioni di Segretario della Unione, non comprendono anche delle eventuali funzioni gestionali che il medesimo ente gli volesse affidare sulla base delle proprie fonti statutarie e regolamentari. In tali fattispecie, spetta alle stesse fonti normative locali, disciplinare nel dettaglio le funzioni e stabilire il relativo compenso, diretto a ristorare le maggiori prestazioni gestionali. Infatti, per evitare l'insorgere di un conflitto con il principio costituzionale della giusta retribuzione di cui all'art.36 Cost., va esclusa la gratuità delle speciali prestazioni, non istituzionalmente dovute dal Segretario comunale prescelto. A tale scopo, sembra opportuno fare ricorso al dispositivo del comma 557 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004, n.311 (Legge Finanziaria 2005),*

*ritenuto applicabile anche alla categoria dei segretari comunali da parte della giurisprudenza amministrativa e contabile, restando soltanto dubbio se per gli scopi considerati sia sufficiente una semplice disciplina convenzionale (in questo senso si è espressa la Corte dei Conti) o, se sia necessario, e soprattutto possibile, procedere con un separato contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (parte della dottrina). Considerato, infine, che il più volte richiamato comma 557, si applica alle Unioni di Comuni anche per l'espletamento della funzione di responsabile di un ufficio/servizio, possiamo concludere che nulla osta a che al Segretario comunale, già svolgente le funzioni di segretario della Unione, qualora incaricato di aggiuntive funzioni gestionali, venga riconosciuto un compenso adeguato. In merito arriva in soccorso la Corte dei Conti Regione Friuli Venezia Giulia - che occupandosi nel caso di specie di un trattamento economico giudicato macroscopicamente "spropositato", attribuito ad un segretario comunale incaricato delle funzioni di Segretario di una Comunità Montana - ha ritenuto di precisare che ... "la discrezionalità della P.A. trova specifici "limiti" e "cautele" di carattere sostanziale e procedurale dettati non solo dall'interesse al buon andamento delle gestioni finanziarie pubbliche, ma anche da esigenze di imparzialità e trasparenza che costituiscono canoni inderogabili dell'azione amministrativa. La norma di riferimento, per gli enti locali, è data dall'art.110 comma 3, del TUEL che proprio al fine di limitare l'autonomia negoziale della P.A. datrice di lavoro, dispone il principio dell' "equivalenza" del trattamento economico dei dirigenti assunti con incarichi a contratto "a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali", pur prevedendo che lo stesso possa "essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali". Illuminati da tale indicazione di massima e, fatta salva ogni valutazione di merito che è rimessa alla amministrazione della Unione, si ritiene corretto parametrare la retribuzione del Segretario per l'incarico in oggetto, al costo di un funzionario cat. D. Tali compensi andranno a concretare ai fini fiscali redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente;*

**DATO ATTO** che con Decreto n.1/2023 del 23.1.2023 il sottoscritto nominava il Dott. Matteo Tonsi - assegnato dalla Prefettura U.T.G. di Milano in reggenza alle singole sedi di segreteria dei Comuni di Cimbergo e Paspardo per il periodo intercorrente tra il 1.1.2023 ed il 31.3.2023 - quale Segretario dell'Unione di Comuni Lombarda Cimbergo

Paspardo (BS) per il periodo dal 1.1.2023 al 31.3.2023, allo stesso attribuendo, altresì, i compiti e le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal Decreto Legislativo n.33/2013, per l'intera durata della reggenza allo stesso assegnata delle singole sedi di segreteria dei due comuni componenti l'Unione stessa ed eventuali prossime proroghe della stessa;

**RITENUTO** necessario ed opportuno attribuire al Segretario dell'Unione il ruolo di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, Tecnica, Amministrativa e Personale dell'Unione, ad oggi vacanti, al fine di consentire il funzionamento della struttura ed il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati fissati dall'Organo di governo dell'Ente, al contempo determinando l'indennità di posizione da riconoscere allo stesso per le presenti funzioni affidategli, aggiuntive ed ultronee rispetto a quelle tipicamente assegnate al Segretario Comunale;

**RICHIAMATO** il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/24, approvato con Delibera dell'Assemblea dell'Unione n.4 del 13.5.2022, esecutiva ai sensi di legge;

## **D E C R E T A**

1. **Di attribuire** al Segretario dell'Unione, Dott. Matteo Tonsi, a valere per l'intera durata del periodo in cui lo stesso rivestirà il ruolo di Segretario dell'Unione di Comuni Lombarda Cimbergo Paspardo, la responsabilità delle seguenti Aree in cui è articolata l'Unione di Comuni Lombarda Cimbergo Paspardo:
  - Area Amministrativa;
  - Area Economico – Finanziaria;
  - Area Tecnica;
  - Area Personale;
2. **Di stabilire** che al presente incarico sono connesse le funzioni assegnate al medesimo dalla vigente macrostruttura e che saranno integrate da quelle collegate agli obiettivi di PEG annualmente previsti;
3. **Di stabilire**, altresì, che col presente incarico vengono conferiti al destinatario dello stesso i poteri propri dei dirigenti di servizio, secondo le norme del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi attualmente vigente;

4. **Di dare atto** che l'assunzione delle responsabilità delle Aree di cui al presente Decreto, aggiuntive ed ultronee rispetto alle funzioni tipicamente assegnate al Segretario Comunale, così come evidenziato, ex multis, nel dedicato parere rilasciato da ARAN in data 14.9.2015, trova integrale riconoscimento nel trattamento di retribuzione di posizione parametrata ad un funzionario di categoria giuridica D, di valore annuo pari ad € 12.000,00 oltre oneri a carico dell'Ente, da riconoscersi in eguali rate mensili, ed il rimborso delle spese di viaggio dallo stesso sostenute per raggiungere l'Ente e per eventuali missioni in favore di quest'ultimo;
5. **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia) sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199;
6. **Di disporre** che il presente Decreto venga opportunamente inoltrato all'interessato e pubblicato all'albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**Il Presidente dell'Unione**

arch. Fabio De Pedro  
(documento firmato digitalmente)

per accettazione:

**Il Segretario dell'Unione**

dott. Matteo Tonsi  
(documento firmato digitalmente)